

***Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria***

*Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504
Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria
C.f. /P. Iva: 01409470802*



**REGOLAMENTO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DI
SPIN-OFF UNIVERSITARI E PER LA PARTECIPAZIONE
DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALLE ATTIVITÀ
DEGLI STESSI**

REGOLAMENTO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN-OFF UNIVERSITARI E PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALLE ATTIVITÀ DEGLI STESSI

Art. 1 – Definizioni

1. L'Università per Stranieri "Dante Alighieri", di seguito indicata anche soltanto Università, in attuazione delle previsioni di cui al d.lgs del 27 luglio 1999, n. 297 nonché dell'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del decreto di attuazione n.168 del 10 agosto 2011, favorisce la costituzione di organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali, denominati "Spin-off" Universitari, aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi.
2. Non sono configurabili quali "Spin-off" quelle società che svolgono, con carattere di prevalenza, attività professionali.
3. Sono definiti "**Spin-off dell'Università per Stranieri 'Dante Alighieri' di Reggio Calabria**" quelle società *di capitali*, aventi lo scopo di cui al 1° comma, nelle quali l'Università sia titolare di quote di partecipazione *in minoranza*.
4. Sono, altresì, definiti "**Spin-off Accademici**", quelle società *di capitali*, aventi lo scopo di cui al 1° comma, nelle quali l'Università non abbia sottoscritto una quota di partecipazione, a condizione che rivesta la qualità di socio proponente uno dei soggetti di cui all'art. 2, 1° comma, del presente Regolamento.
5. L'Università, compatibilmente con le proprie esigenze di funzionamento, può rendere disponibili agli "Spin-off" una serie di spazi, locali, servizi materiali e immateriali, attrezzature e laboratori per facilitare l'avvio ed il primo sviluppo dell'impresa.
6. Le modalità di costituzione, la disciplina dei rapporti con l'Università ed il regime di autorizzazioni del personale dell'Ateneo, sono regolamentate dalle disposizioni seguenti.

Art. 2 – Soci proponenti e Soci partecipanti

1. La costituzione di uno "Spin-off" può essere proposta da uno o più *soggetti previsti dall'art. 2 del d.lgs 27 luglio 1999, n. 297 in rapporto di dipendenza e/o di ricerca e/o di docenza* con l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. **I soggetti proponenti devono partecipare al capitale** sociale dello "Spin-off" ed assumono la qualità di soci fondatori.
2. Oltre ai soggetti proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello "Spin-off" i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - a) dottorandi, specializzandi, titolari di assegni di studio e di ricerca, titolari di borse di studio di qualsiasi tipo destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca;
 - b) laureati, specializzati e dottori di ricerca, da non più di 18 mesi e studenti impegnati in una attività di ricerca, certificata da uno dei soggetti proponenti, coerente con l'oggetto sociale dello "Spin-off";
 - c) oltre ai soggetti proponenti, possono essere soci degli "Spin-off"

altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, interni all'Università od esterni ad essa, appartenenti al mondo dell'impresa, della finanza, delle istituzioni e gli altri soggetti previsti all'art. 11, comma 3° del D.M. n° 593 dell'8 agosto 2000.

Art. 3 – Procedura di costituzione “SPIN-OFF”

1. Per ottenere l'autorizzazione a costituire uno “Spin-off”, i proponenti *dovranno presentare una domanda, unitamente* ad un progetto imprenditoriale di “Spin-off”, comprendente, se trattasi di “Spin-off” partecipato:
 - a) gli obiettivi;
 - b) il piano finanziario;
 - c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - d) il carattere innovativo del progetto;
 - e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-off, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.
2. Oltre al *business plan*, il progetto di “Spin-off” dovrà contenere la bozza di convenzione tra lo “Spin-off” e l'Università tramite la quale verranno disciplinati i rapporti e le relazioni tra i due soggetti.
3. Il progetto di “Spin-off” dovrà, altresì, indicare se i proponenti richiedano la partecipazione dell'Università al capitale sociale, intendendo, dunque, costituire uno “Spin-off” partecipato, ovvero se non la richiedano, intendendo costituire uno “Spin-off” accademico.
4. I proponenti sottoporranno il progetto di “Spin-off” all'approvazione dell'apposita Commissione, che sarà denominata “Commissione Spin-off”, di cui al successivo art. 4.
5. La proposta di costituzione della società è approvata dal Comitato Tecnico Organizzativo dell'Università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Comitato Ordinatore indicando la eventuale quota capitale che l'Università intende sottoscrivere.
6. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese Spin-off o start up i proponenti dell'iniziativa.

Art. 4 – Commissione *Spin-off*

1. Per tutte le iniziative in materia di Spin-off, viene istituita una commissione denominata: Commissione *Spin-off dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri"*.
2. La Commissione è composta da quattro membri scelti tra Docenti e Ricercatori dell'Università e da altri esperti provenienti dal mondo accademico e/o industriale, particolarmente competenti e di comprovata qualificazione ed esperienza sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico, in numero non superiore a due.
3. Le funzioni di Presidente del Comitato saranno assolve da uno dei componenti il Comitato, designato appositamente dal Rettore.
4. La Commissione durerà in carica tre anni accademici.
5. Per un approfondito esame delle specifiche domande di costituzione di "Spin-off", o quando lo ritenga opportuno, la Commissione potrà invitare ai suoi lavori, per consulenza, esperti in specifici settori, anche esterni all'Ateneo.
6. La Commissione, per formulare il proprio parere, avrà, in particolare, il compito di:
 - a) istruire e valutare le domande per la costituzione di "Spin-off" con particolare riferimento alla qualità scientifica del progetto ed alle sue possibilità, alla composizione del capitale sociale, all'impegno dei proponenti, all'impegno ed alla opportunità di estendere ad altri la partecipazione sociale o l'impegno lavorativo, alla coerenza complessiva della richiesta;
 - b) valutare l'opportunità della partecipazione dell'Università allo "Spin-off" ed, in caso di esito positivo, identificare la quota di partecipazione dell'Ateneo, nel rispetto, comunque, di quanto previsto dal presente Regolamento;
 - c) valutare la presenza delle condizioni di cui al precedente art. 2 per l'ammissione alla partecipazione allo "Spin-off";
 - d) indicare, acquisiti i pareri delle strutture interessate, le condizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - e) valutare i possibili conflitti di interesse, invitando i proponenti ad individuare le eventuali incompatibilità e porre in essere tutti gli accorgimenti idonei a prevenirli e risolverli prontamente;
 - f) valutare le proposte di convenzione ai fini dell'utilizzazione delle strutture e del personale dell'Università, nonché, per gli "Spin-off" partecipati, il contratto di licenza per l'uso del logo, di cui prescrive le cautele, le condizioni e gli eventuali limiti.
7. La Commissione esercita la vigilanza sul regolare andamento dell'attività degli "Spin-off" anche valendosi del personale e delle strutture Universitarie.
8. Delle valutazioni della Commissione è data immediata comunicazione al Comitato Ordinatore, al Comitato Tecnico Organizzativo nonché ai Centri di Ricerca interessati al progetto di "Spin-off".

Art. 5 – Partecipazione dell’Università e disciplina delle incompatibilità

1. Il presente articolo si applica integralmente alla sola ipotesi in cui l’Università partecipi allo “Spin-off” in qualità di titolare di quote sociali *di minoranza*.
2. **Il Comitato Tecnico Organizzativo**, sentita la “Commissione Spin-off” e previo parere favorevole del Comitato Ordinatore, delibera in merito alla partecipazione dell’Ateneo al capitale sociale dello “Spin-off”.
3. Tale percentuale, che potrà consistere, anche esclusivamente, nel conferimento di beni in natura, non potrà, comunque, superare il 10% del capitale sociale, salvo che, ricorrendo particolari motivi di convenienza e/o opportunità, il Comitato Tecnico Organizzativo disponga diversamente *e comunque non superiore al 25%*.
4. La percentuale di partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà dell’Università e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi di amministrazione e di controllo dello “Spin-off”. A tal fine, **lo statuto** della nuova società di “Spin-off” **dovrà**, tra l’altro, **prevedere che**:
 - a) in caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, delle azioni o quote, spetti ai soci dello “Spin-off”, tra cui l’Università, il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove tale prelazione non venga esercitata, il trasferimento sia subordinato al gradimento motivato degli altri soci e, dunque, anche dell’Università;
 - b) le azioni o quote dell’Università nello “Spin-off”, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, siano postergate nella partecipazione alle perdite;
 - c) vi sia un consiglio di amministrazione e non un Amministratore Unico;
 - d) vi sia un Collegio Sindacale o, quando consentito dalla legge, un Revisore nominato dall’Università;
5. I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off o start up universitari;
6. In caso di modificazione delle condizioni statutarie previste dal presente Regolamento, venga riconosciuto, all’Università, unilaterale diritto di recesso;
7. qualora vengano meno le condizioni previste per l’attivazione dello “Spin-off dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria”, sia a questa riconosciuto il diritto unilaterale di recesso;
8. I soci dello “Spin-off” dovranno, inoltre, sottoscrivere con l’Università adeguati patti parasociali, della durata massima consentita dalla legge, tramite i quali si preveda che:
 - a) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall’Università, debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite stesse;
 - b) allo scadere dei patti parasociali ed in ipotesi di mutamento della compagine sociale, ovvero in ipotesi di mutamenti significativi dell’oggetto sociale o delle condizioni statutarie previste dal presente Regolamento o nell’ipotesi di cui alla lettera f) del comma precedente,

venga riconosciuta all'Università, a sua scelta, oltre che il diritto di recesso, anche una opzione di vendita nei confronti degli altri soci ad un prezzo oggetto di trattativa tra le parti od, in caso di disaccordo, determinato da un esperto, nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, tenuto conto del valore di mercato dello "Spin-off". Il prezzo, comunque, non potrà essere inferiore al valore nominale della partecipazione;

c) la remunerazione per l'attività, a qualsiasi titolo, prestata dai soci in favore dello "Spin-off", non potrà eccedere quanto usualmente praticato sul mercato in situazioni analoghe, né potrà costituire strumento per l'attribuzione ai soci di vantaggi diretti od indiretti derivanti dal controllo dello "Spin-off" o, comunque, strumento di discriminazione o pregiudizio;

d) i soci non possono deliberare aumenti di capitale, compresi quelli che si rendessero necessari in seguito alla riduzione per perdite, senza il preventivo consenso dell'Università.

9. Lo statuto dello "Spin-off" in forma di società per azioni dovrà contenere:

a) clausola che escluda il requisito di una quota di possesso del capitale sociale per l'impugnazione delle delibere annullabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, 2° comma, Cod. Civile;

b) clausola che consenta, in ogni caso, all'Università la denuncia al Tribunale ex art. 2409 Cod. Civile.

Art. 6 – Partecipazione dei proponenti e disciplina dei conflitti d'interesse

1. È fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa alle società aventi caratteristiche di Spin-off o start up universitario di svolgere attività in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.
2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di Spin-off o start up deve comunicare all'università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.
3. Il rapporto di lavoro con l'università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
4. L'università, secondo la disciplina autonomamente definita, verifica periodicamente il rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.
5. La partecipazione del personale universitario alla costituzione di "Spin-off", siano essi partecipati che accademici, la compatibilità di tale partecipazione con le normali funzioni didattiche e di ricerca e gli eventuali compensi, saranno disciplinati attraverso la stipula di una apposita Convenzione, approvata dal Comitato Tecnico-Organizzativo e dal Comitato Ordinatore, sentita la Commissione Spin-off.

6. La citata Convenzione dovrà, tra l'altro, prevedere che:

- a) a garanzia della buona riuscita dell'iniziativa, del perseguimento degli obiettivi prefissati ed a salvaguardia della partecipazione dello stesso Ateneo, il personale che ha proposto l'attivazione di uno "Spin-off", dovrà partecipare al suo capitale ed impegnarsi a non cedere, separatamente dall'Università, la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello "Spin-off";
- b) il docente e/o ricercatore a tempo pieno, che abbia proposto ed ottenuto l'attivazione di uno "Spin-Off", ottiene, automaticamente, per effetto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, l'autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività in favore dello "Spin-off". Tale attività, tuttavia, non potrà mai qualificarsi rapporto di lavoro subordinato ed il suo svolgimento non dovrà mai porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca;
- c) il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno, non socio, che intende collaborare con le attività di "Spin-off", dovrà richiedere l'autorizzazione prevista dalle normative vigenti;
- d) il docente e/o ricercatore a tempo pieno, socio dello "Spin-off", non può assumere la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore delegato con poteri di rappresentanza dello "Spin-off" stesso, ma può rivestire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, anche con eventuali e preventivamente autorizzate deleghe operative, nel rispetto del regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca;
- e) il docente e/o ricercatore a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione, è, comunque, soggetto ai vincoli imposti dal presente Regolamento;
- f) qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la compatibilità di detta attività in favore dello "Spin-off" con le funzioni di didattica e di ricerca, il docente e/o ricercatore che non operi a tempo definito o che non abbia richiesto ed ottenuto di essere posto in aspettativa senza assegni, dovrà, immediatamente, cessare lo svolgimento dell'attività resa in favore dello "Spin-off", salvo, in ogni caso, il diritto di conservare la propria, eventuale, partecipazione sociale;
- g) il Comitato Ordinatore vigilerà sul rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento in materia di didattica e di ricerca;
- h) gli assegnisti di ricerca ed i titolari di borse di studio potranno svolgere attività in favore dello "Spin-off", retribuita o non retribuita, sentito il tutor e previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento;
- i) i dottorandi di ricerca potranno svolgere attività in favore dello "Spin-off", retribuita o non retribuita, sentito il tutor, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del dottorato;
- j) è fatto espresso divieto al personale docente e/o ricercatore che svolga attività in favore dello "Spin-off" di operare, anche

occasionalmente e/o indirettamente e/o per interposta persona, per imprese od enti che svolgano attività in concorrenza con le iniziative dello “Spin-off” stesso. È, altresì, fatto espresso divieto al personale docente e/o ricercatore, che partecipi allo “Spin-off”, di svolgere attività di ricerca in conto terzi, di cui all’art. 66 del D.P.R. n° 382/80, che l’Università svolga con enti pubblici e/o privati, in concorrenza con quella dello “Spin-off”;

k) il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno “Spin-off” intenda partecipare alla compagine sociale, svolgendo attività retribuita in favore dello stesso, dovrà richiedere, agli organi competenti, la relativa autorizzazione;

l) il personale tecnico-amministrativo potrà svolgere in favore dello “Spin-off” attività retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori del normale orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo;

m) il personale dell’Università che partecipi a qualsiasi titolo allo “Spin-off”, dovrà comunicare allo stesso Ateneo, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualsiasi titolo percepiti dallo “Spin-off”;

n) la società “Spin-off” comunica, al termine di ciascun anno, all’Università, i compensi erogati al personale Universitario che partecipa, a qualunque titolo allo “Spin-off”, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 11 del D.Lgs. 30.3.2001, n° 165.

Art. 7 – Procedura di costituzione di “Spin-off Accademici”

1. La procedura di costituzione di “Spin-off Accademici”, società costituite e/o partecipate dal personale docente e/o ricercatore dell’Ateneo, al capitale delle quali l’Università non partecipa, è disciplinata, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui agli artt n° 2, 3, 4 e 6 del presente Regolamento.
2. Le società di cui all’art.1, 3° comma del presente Regolamento, nelle quali l’Università non abbia una quota di partecipazione, dovranno, comunque, rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) obbligo, per il docente e/o ricercatore in regime di tempo pieno, che intenda prestare la propria opera, a qualsiasi titolo, in favore di tale società, di richiedere all’Università apposita autorizzazione, ai sensi della normativa vigente e sotto il vincolo del diligente svolgimento dell’attività di didattica e di ricerca;
 - b) obbligo, per il docente e/o ricercatore, in regime di tempo pieno, di richiedere, di volta in volta, apposita autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, a percepire compensi dallo “Spin-off” per l’attività svolta;
 - c) obbligo, per il personale tecnico-amministrativo, di richiedere, di volta in volta, l’autorizzazione del Direttore Amministrativo, a svolgere, in favore dello “Spin-off”, attività retribuita o non retribuita,

purché meramente occasionale ed al di fuori del normale orario di lavoro;

d) obbligo, per il docente e/o ricercatore, in regime di tempo pieno e membro del C.d.A dello “Spin-off”, di richiedere, espressamente e di volta in volta, l’autorizzazione degli Organi competenti al fine di poter ottenere le eventuali deleghe operative di cui all’art. 6, 2° comma, lett. “D” del presente Regolamento;

e) tutto il personale dipendente dell’Ateneo è, comunque, tenuto al rispetto del divieto di porre in essere attività in concorrenza con quella dello “Spin-off”.

Art. 8 – Permanenza dello “Spin-off” all’interno delle strutture dell’Università

1. La permanenza degli “Spin-off” all’interno delle strutture Universitarie ed all’interno di Centri di Ricerca regolarmente istituiti è stabilita nella durata massima di tre anni e potrà essere prorogata, previo parere della Comitato Tecnico Organizzativo e dal Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca afferente, per un ulteriore periodo di anni tre, ricorrendone particolari ragioni di convenienza e/o opportunità.

Art. 9 – Rapporti tra Università e Spin-off

1. I rapporti tra l’Università e gli “Spin-off”, siano essi partecipati o meno dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, saranno regolati da apposita Convenzione, sottoscritta, in caso di “Spin-off” partecipati, contestualmente alla stipula dell’atto costitutivo della nuova società “Spin-off”, che disciplinerà, tra l’altro, l’utilizzo di spazi, attrezzature e personale.
2. Tale Convenzione, della durata di anni tre, rinnovabile su autorizzazione del Comitato Tecnico Organizzativo dell’Ateneo, sentita la Commissione Spin-off ed Comitato ordinatore, dovrà, tra l’altro, disciplinare i seguenti aspetti:
 - a) modalità di concessione dei locali e dell’uso di attrezzature, stabilendone l’eventuale prezzo e/o gli oneri derivanti dall’utilizzo;
 - b) l’indicazione delle spese di funzionamento (acqua, energia elettrica, telefono, gas, riscaldamento, pulizia, etc.) che gli “Spin-off” dovranno rimborsare per l’utilizzo delle strutture;
 - c) per gli “Spin-off Accademici” la possibilità di evolvere, nel rispetto delle procedure di costituzione di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento, al rango di “Spin-off dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria”
 - d) l’eventuale obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per danni a persone e/o a cose, ivi incluso il personale universitario ed i beni mobili ed immobili dell’Ateneo;
 - e) l’impegno ad ospitare presso le aziende di “Spin-off” gli allievi di corsi di laurea di I e II Livello, dottorati di ricerca ed altre attività istituzionali per i periodi di tirocini formativi eventualmente previsti dai rispettivi regolamenti didattici;
 - f) le modalità d’uso del logo dell’Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria e dei Centri di Ricerca regolarmente costituiti, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 10, prevedendo, altresì, le garanzie a mantenere indenne e manlevare l’Università da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo del logo;

g) i servizi che l’Università riterrà opportuno erogare come supporto agli “Spin-off”, specificandone l’onere economico;

h) l’obbligo dello “Spin-off” di fornire all’Università ogni informazione utile sull’attività della società di “Spin-off” al fine di una corretta valutazione dell’andamento della stessa e di ogni eventuale incompatibilità tra le attività sociali e gli altri scopi istituzionali dell’Ateneo;

i) l’eventuale modalità di partecipazione dell’Università al capitale sociale dello “Spin-off”

Art. 10 – Autorizzazione all'utilizzo del Logo

1. L’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” o di altro Centro di Ricerca ivi regolarmente costituito, potrà essere concessa, tramite apposito contratto di licenza, anche a titolo gratuito, alle iniziative imprenditoriali qualificate, e art. 1, 2° comma del presente Regolamento, come “Spin-off dell’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio Calabria”.
2. L’utilizzo del logo sarà disciplinato anche dalla Convenzione di cui al precedente art. 9 del presente Regolamento, sottoscritta con l’Università, che prevedrà, tra l’altro, la garanzia che lo “Spin-off” tenga indenne l’Ateneo da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo del logo stesso, nonché le condizioni di anticipata risoluzione e/o revoca dell’autorizzazione all’utilizzo dello stesso.
3. Qualora l’Università cessi di essere socia dello “Spin-off”, quest’ultimo dovrà interrompere, con effetto immediato, l’utilizzo del logo.

Art. 11 – Proprietà intellettuale

1. Nelle more dell’emanazione del Regolamento per la tutela della proprietà intellettuale dell’Ateneo, la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dagli “Spin-off” sarà disciplinata dal Codice della Proprietà Industriale, emanato con D.Lgs del 10.2.2005, n° 30, pubblicato in G.U. n° 52 del 4.3.2005, S. O. n° 28 e, comunque, dalle vigenti normative in materia.

Art. 12 – Norma finale e transitoria

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle normative vigenti in materia.
2. Nelle more dell’espletamento delle procedure di prima istituzione della Commissione Spin-off, i compiti ad essa attribuiti saranno esercitati dal Comitato Tecnico Organizzativo.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data del decreto di emanazione e ne verrà data pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.